

R.G. n. 108/2018



TRIBUNALE DI PAOLA
sezione volontaria giurisdizione

Il Giudice,
letti gli atti e verbali di causa;
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 24.01.2018;
ha pronunciato il seguente

DECRETO

Di omologazione del piano del consumatore ex art. 6 l. n. 3/2012;

letto il ricorso per l'omologazione del piano del consumatore depositato in data 10.02.2018 da Principe Stefania;
rilevato che al ricorso è allegata la documentazione prevista dall'art. 9 II comma nonché la relazione di attestazione della fattibilità redatta dal dott. Michele Gagliardi, cui deve farsi riferimento anche per la compiuta esposizione del piano oggetto del ricorso;
ritenuta la competenza territoriale di questo tribunale, atteso che il ricorrente risiede in Paola (CS);
rilevato che è dimostrato lo stato di sovraindebitamento;
rilevato che, da quanto esposto dal professionista che ha assolto alle funzioni di O.C.C., non risultano atti di frode e non emerge che lo stato di sovraindebitamento sia stato colposamente determinato dall'istante;
dato atto che non risulta l'attuale pendenza di procedure esecutive;
dato atto che il piano prevede il soddisfacimento dei creditori mediante la corresponsione di una rata iniziale di € 12.000,00, e mediante la corresponsione di 156 rate in luogo delle originarie 192, nella misura di € 663,37;
considerato che nella predisposizione del piano la ricorrente ha previsto il pagamento integrale delle spese in prededuzione, il pagamento del 90,23% del credito ipotecario, rispettando la naturale scadenza del mutuo, e il 8,40% dei creditori chirografari mediante la corresponsione di n. 72 rate mensili;
rilevato che l'istante assolverà a tale impegno destinando a creditori la liquidità rinveniente dalla corresponsione dell'assegno di mantenimento a lei indirizzato e mediante l'assunzione di impegno da parte a corrispondere le residue rate che dovessero restare impagate da parte dell'ex coniuge;
preso atto che il professionista designato ha attestato la fattibilità del piano ed ha provveduto a comunicare ai creditori la proposta ed il decreto di fissazione dell'udienza del 24.01.2019;
rilevato che il professionista ha ribadito la fattibilità del piano;
rilevato infine che il professionista ha rappresentato la convenienza della proposta e del piano del consumatore rispetto all'ipotesi liquidatoria;
rilevato che in atti non risultano prodotte dichiarazioni di dissenso da parte dei creditori;

P.Q.M.

visto l'art.12 bis leg. n.3/2012, omologa il piano del consumatore proposto da Stefania Principe, come esposto nel piano e nella relazione del professionista designato come O.C.C.;
rammenta, ai sensi dell'art. 12 ter leg. n.3/2012, che dalla data dell'omologazione, i creditori per causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, né azioni cautelari e non possono acquistare diritti di prelazione sul patrimonio della debitrice e che i



creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano;

dispone che il presente provvedimento sia comunicato a cura del professionista nominato ex art. 15 a ciascun creditore presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o posta elettronica certificata e pubblicati sul sito del Tribunale di Paola;

Si comunichi all'istante ed al professionista con funzioni di O.C.C..

Paola, 26.01.2019

Il Giudice
Marta Sodano

